

**COMUNE DI CALDAROLA
PROVINCIA DI MACERATA**

**Oggetto: PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 (cd.
“Decreto Semplificazioni”) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A
RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO
PALAZZO PALLOTTA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA
RELAZIONE GEOLOGICA PER L’INTERVENTO DI “RESTAURO E RECUPERO
FUNZIONALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO PALLOTTA”**

CUP: B97F18000200001 – CIG: 86614430E1

SCHEMA DI CONTRATTO DI INCARICO PROFESSIONALE

Art.1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L’Ente Attuatore **Comune di Calderola** (Provincia di Macerata) sito in Piazza Vittorio Emanuele n. 13 C.A.P. 62020 Codice fiscale 00217240431 e per esso il suo Legale Rappresentante Ing. Andrea Spinaci nella qualità di Responsabile Settore Urbanistica – LL.PP. – Edilizia Privata, nato a Tolentino il 21/08/1971

Affida al

Professionista _____ nato a _____(_____) il _____, residente in
_____ (_____), C.A.P. _____ Via _____ n. _____ Codice Fiscale
Partita IVA n. _____ PEC _____
- Iscritto all’Albo Professionale _____ della Provincia di _____ al num. _____
con Studio Professionale in presso _____ in via _____

Il Professionista ha prodotto, relativamente al possesso dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell’incarico, dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,

contenente i seguenti elementi:

- possesso di laurea quinquennale/triennale in _____
- abilitazione all’esercizio della professione di _____
- regolarità in riferimento all’aggiornamento professionale continuo compatibilmente a quanto stabilito dai rispettivi Regolamenti
- possesso dell’autorizzazione a svolgere la libera professione secondo le modalità di legge per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado ed in tutti i casi previsti dalle vigenti normative in materia di pubblico impiego
- non titolarità di un rapporto di pubblico impiego a tempo pieno alle dipendenze di qualsiasi Ente Pubblico
- possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016

L’incarico consiste nell'espletamento delle attività professionali volte alla redazione della relazione geologica.

Art. 2 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

L’importo dell’incarico di cui al presente disciplinare è pari ad € _____ [euro _____] inclusi oneri previdenziali ed IVA esclusa, come desunto dall’applicazione dei corrispettivi determinati in accordo con il D.M. 17/06/2016.

Art. 3 - TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

Il presente *contratto di incarico professionale* è immediatamente vincolante ed efficace, nella sua interezza, sia per la Stazione Appaltante che per il Professionista.

I tempi di esecuzione dell'incarico, pari a _____ (_____) giorni naturali e consecutivi decorrono dalla data del verbale di consegna del servizio che sarà redatto dal RUP.

Possono essere concesse proroghe ai suddetti termini previo accordo tra le parti.

Art. 4 - PENALI

Per il maggior tempo impiegato dal professionista incaricato nella redazione e conseguente trasmissione degli elaborati rispetto alle singole scadenze previste all'art. 3, qualora la causa sia riconosciuta esclusivamente nell'attività del Professionista (professionista incaricato) e non sia imputabile all'amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, potrà essere applicata una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un limite massimo del 10% del corrispettivo.

Art. 5 - PROPRIETA' DEI DATI

L'uso dei dati acquisiti dal Professionista in qualsivoglia forma ed il loro impiego è concesso esclusivamente per le attività istituzionali inerenti il servizio oggetto del presente contratto.

Ferma restando la proprietà intellettuale delle elaborazioni tecniche del Professionista, l'Ente Attuatore è autorizzato all'utilizzazione piena ed esclusiva dei dati e degli elaborati inerenti all'incarico, per fini istituzionali.

Art. 6 - VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI

Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto eseguito alle norme innanzi richiamate. Il Professionista risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, deve essere comunicata tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento dell'Ente Attuatore.

Art. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È facoltà dell'Ente Attuatore risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il Professionista sia colpevole di ritardi eccedenti il limite di cui all'Art. 3. È facoltà dell'Ente Attuatore risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il Professionista contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente Disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartite dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 7 (sette) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 8 - MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI

Il compenso economico, previa acquisizione ed accertamento della documentazione di cui sopra, verrà corrisposto dall'Ente Attuatore all'ultimazione del servizio e successivamente alla consegna dei relativi elaborati.

E' prevista la facoltà, da parte del Professionista, di richiedere l'anticipazione ai sensi all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Detta anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 207 comma 1 del D.L. 34/2020 l'importo dell'anticipazione può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione all'Ente della fattura, che dovrà essere saldata entro 30 gg. dalla data di emissione.

Art. 9 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista è obbligato, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali e/o sopralluoghi tecnici, indetti dal Comune di Caldarola, per il tramite del RUP.

Il Professionista, in caso di evenienze o imprevisti che si verificassero nel corso dell'esecuzione delle prestazioni definite dall'incarico è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente Attuatore.

Art. 10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione è di competenza esclusiva del Foro di competenza territoriale.

Art. 11 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

È sempre facoltà discrezionale dell'Ente Attuatore non procedere all'affidamento, ovvero di procedere all'affidamento a terzi, degli eventuali ulteriori prosieguì degli studi senza che l'effettuazione delle attività già eseguite in forza del presente incarico fornisca titolo di preferenza, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI

L'Ente Attuatore si impegna a raccogliere e trattare i dati del professionista e dei collaboratori per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione dell'incarico.

Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196.

La parte si obbliga a trattare i dati di cui dispone o viene a conoscenza in ragione del presente contratto, nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 196/03 e ne è responsabile.

La parte dichiara altresì di essere in regola con le disposizioni relative alla sicurezza dei dati contenute nel D. lgs. 196/03.

Il soggetto incaricato, dal canto suo, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.

Art. 13 - SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE

Sono a carico del Professionista tutte le spese relative e conseguenti alla stipula della presente convenzione.

La convenzione è stipulata sotto forma di scrittura privata non autenticata per prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lett. B) della tariffa, parte II, annessa al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 14. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Il Professionista, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono comunicare all'Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al presente affidamento, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore del Professionista, degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", nonché secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i.

Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG come sopra indicati.

La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del presente contratto.

Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ente committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Si richiama integralmente quanto riportato all'art. 2 del presente atto in relazione agli obblighi relativi ai subcontraenti derivanti dal Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017.

Art. 15 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

In applicazione delle disposizioni Commissariali relative alla ricostruzione pubblica, che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, tra le quali quelle approssimative indicate:

Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorruttivo:

Clausola n. 1:

"il Soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p.".

Clausola n. 2:

"Il Soggetto aggiudicatore, o l'Impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.".

Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia:

Clausola n. 1:

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione.".

Clausola n. 2:

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26 luglio 2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

Art. 16 - DOMICILIO

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

l'Ente Attuatore nella persona dell'**Ing. Andrea SPINACI** nella qualità come sopra e per le ragioni della carica ricoperta, presso Comune di Calderola sito in Piazza Vittorio Emanuele n. 13 C.A.P. 62020 – Calderola (MC) - Codice fiscale 00217240431;

il Professionista _____ nato a _____ (_____) il _____, presso Via
_____ n. ____ C.A.P. _____ - _____ (____) -Codice Fiscale
Partita IVA n. _____

Per il Comune di Calderola - F.to ing. Andrea Spinaci

Per il Professionista – _____. – F.to _____

(Firme apposte in forma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07.03.2015 e s.m.i. CAD)